

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona emanato con D.R. 7 ottobre 1994, n. 6435 e modificato, da ultimo, con D.R. 1176 del 14 luglio 2017;

VISTO l'art. 67 del C.C.N.L. 2016 – 2018 - comparto università, per il personale Tecnico Amministrativo e CEL, sottoscritto in data 19 aprile 2018 ai cui sensi le Università disciplinano la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti;

VISTO il "Regolamento per i benefici socio-assistenziali a favore del personale dell'Università di Verona" emanato con D.R. n. 1436 del 10 ottobre 2016;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 novembre 2018 con cui sono state approvate le modifiche del vigente "Regolamento per i benefici socio-assistenziali a favore del personale dell'Università di Verona"

DECRETA

Art. 1 E' emanato il "Regolamento per i benefici socio-assistenziali a favore del personale tecnico amministrativo e CEL dell'Università di Verona" il cui testo è allegato al presente decreto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 Il presente decreto rimane affisso all'Albo Ufficiale per un periodo continuativo di trenta giorni, al fine di favorirne la massima conoscenza

IL RETTORE Prof. Nicola Sartor

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.

REGOLAMENTO PER I BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione di contributi al personale tecnico amministrativo e CEL, di ruolo e a tempo determinato dell'Università di Verona ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Università. Nei casi espressamente previsti negli articoli seguenti l'erogazione dei contributi può essere riconosciuta altresì a soggetti non dipendenti.
- 2. Sono esclusi dai soggetti legittimati a richiedere l'erogazione dei contributi i dipendenti che abbiano svolto un servizio effettivo inferiore a nove mesi, con eccezione del congedo per maternità e dei congedi parentali, nell'anno solare a cui si riferiscono i contributi da erogare per le fattispecie rilevanti di cui al Titolo II del presente Regolamento.

Art. 2 - Fattispecie

L'accesso ai contributi può avvenire a fronte di:

- a. gravi situazioni di disagio e prestazioni sanitarie e medico-assistenziali, disciplinate al successivo Titolo II;
- b. spese per l'istruzione dei figli, disciplinate al successivo Titolo II;
- c. spese sportive, disciplinate dal successivo Titolo II.

Art. 3 - Principi generali e copertura finanziaria

- 1. L'accesso ai contributi avviene sulla base della situazione economica del richiedente, così come risultante dalla dichiarazione ISEE. Le fasce di reddito, individuate entro un valore ISEE minimo ed uno massimo, nonché i coefficienti di liquidazione sono determinati annualmente in sede di emanazione dell'avviso pubblico annuale di cui al successivo art. 4.
- 2. Per i contributi di cui al Titolo II viene specificata nell'avviso pubblico annuale di cui al successivo art. 4 la somma liquidabile annualmente per ciascuna fattispecie entro un limite massimo per ciascun soggetto legittimato a presentare richiesta come specificato negli articoli che seguono, in relazione alla relativa fascia di reddito come determinata ai sensi del precedente comma. Qualora lo stanziamento risulti incapiente per l'accoglimento di tutte le istanze di accesso ai contributi prevale il valore ISEE più basso.
- 3. La copertura finanziaria dei contributi disciplinati nel presente Regolamento viene annualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Gli importi a disposizione per ciascuna tipologia di contributo, di cui al Titolo II, sono definiti in sede di emanazione dell'avviso pubblico di cui all'articolo successivo.
- 4. Non si darà luogo alla liquidazione per le richieste di contributo per le fattispecie definite nel Titolo II qualora esse siano già state presentate presso altro Ente o Azienda. Non possono essere presentate più richieste di contributo riferite alle medesime spese.

Art. 4 – Definizione annuale degli interventi: avviso pubblico

- 1. L'accesso ai contributi viene disciplinato annualmente mediante un avviso pubblico da emanarsi di norma entro la fine del mese di settembre in cui vengono specificati:
- a. gli importi disponibili nel complesso per ciascuna tipologia di intervento;
- b. gli importi massimi liquidabili a ciascun richiedente per ciascuna tipologia di contributo di cui al Titolo II;
- c. i termini di presentazione delle richieste;
- d. la documentazione da allegare alla richiesta, a giustificazione della stessa;
- e. la data entro la quale si effettua la liquidazione.
- 2. La presenza nel nucleo familiare, come da dichiarazione ISEE, di portatori di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1994, n. 104, compreso il dipendente, con coefficiente di invalidità pari al 100%, documentato tramite le certificazioni indicate nella predetta normativa, raddoppia l'importo massimo liquidabile per ciascuna tipologia di intervento. In caso di soggetto minore di età, il coefficiente di invalidità di cui al precedente periodo si desume dalla certificazione prodotta dalle competenti strutture in sede di erogazione delle assegnazioni economiche previste dalla normativa vigente.
- 3. L'Amministrazione ha la facoltà di procedere alle verifiche sui dati dichiarati o autocertificati. In caso di dichiarazioni mendaci verrà disposta la decadenza da eventuali contributi già conseguiti, con gli obblighi restitutori conseguenti e l'esclusione con effetto immediato dal novero dei soggetti beneficiari per un triennio, compreso l'anno solare di erogazione del contributo, fatte comunque salve le diverse responsabilità previste dalla legge.

Titolo II FATTISPECIE ELEGGIBILI

Art. 5 - Gravi situazioni di disagio

Con la locuzione "gravi situazioni di disagio" si intendono situazioni di rilevante pregiudizio personale del dipendente, ovvero degli altri soggetti che di seguito si individuano, derivanti da:

- **a.1)** decesso del coniuge o dei discendenti di primo grado in linea retta (figli) o ascendenti di primo grado in linea retta (genitori), ovvero di altro componente del nucleo familiare così come risultante dalla stessa dichiarazione ISEE;
- **a.2)** decesso del dipendente: in questo caso i soggetti legittimati a richiedere il contributo si individuano nel coniuge e nei figli, ovvero in altro componente il nucleo familiare, così come risultante dalla dichiarazione ISEE:
- **a.3)** perdita del lavoro del coniuge o del convivente more uxorio, la cui convivenza con il dipendente risulti da certificazione anagrafica da almeno sei mesi dal verificarsi dell'evento.

Art. 6 - Prestazioni sanitarie e medico-assistenziali

- 1. Con la locuzione "prestazioni sanitarie e medico-assistenziali" si fa riferimento alle spese sostenute dal dipendente e da persone del nucleo familiare come risultante dalla dichiarazione ISEE, il cui ammontare risulti indicato nella dichiarazione dei redditi, per le seguenti tipologie:
- a) spese sanitarie;
- b) spese sanitarie per persone con disabilità;
- c) spese mediche e di assistenza di persone con disabilità.
- 2. Nel solo caso in cui il richiedente, ovvero altro componente del nucleo famigliare del medesimo, come risultante dalla dichiarazione ISEE, non abbia presentato la dichiarazione dei redditi, è ammessa la produzione della documentazione relativa a fatture, ricevute fiscali e scontrini per le spese di cui al comma 1, con la precisa indicazione della persona a cui la prestazione si riferisce

Art. 7 - Contributi per le spese di istruzione

Con la locuzione "spese di istruzione" si fa riferimento agli oneri connessi all'istruzione dei figli del nucleo famigliare, come risultante da dichiarazione ISEE, ed ai servizi correlati, quali tasse di iscrizione, acquisto materiale didattico e fruizione di mense scolastiche.

Art. 8 – attività sportiva

- 1. Con la locuzione "attività sportiva" si fa riferimento all'insieme delle attività destinate alla pratica sportiva dilettantistica del dipendente e dei figli appartenenti al nucleo famigliare, come da dichiarazione ISEE, il cui ammontare complessivo risulti:
- a) dalla dichiarazione dei redditi, qualora si tratti di spese relative ai figli appartenenti al nucleo famigliare del dipendente;
- b) dalla produzione della documentazione relativa a fatture e ricevute, qualora si tratti di spese relative al dipendente stesso.
- 2. Nel solo caso in cui il richiedente, ovvero altro componente del nucleo famigliare del medesimo, come risultante dalla dichiarazione ISEE, non abbia presentato la dichiarazione dei redditi, è ammessa la produzione della documentazione relativa a fatture e ricevute fiscali per le spese di cui al comma 1, lett. a), con la precisa indicazione della persona a cui la prestazione si riferisce.

Titolo III LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le spese di cui al presente titolo devono riferirsi esclusivamente al dipendente che presenta la richiesta, ovvero al nucleo famigliare dello stesso così come risultante dalla dichiarazione ISEE.

Art. 9 - Decessi

1. Viene liquidato al dipendente un contributo "una tantum" e nei limiti di un importo massimo determinato in sede di emanazione dell'avviso pubblico annuale in caso di decesso dei familiari di cui all'art. 5 co. 1 lett. a1), ovvero ai soggetti indicati alla lett. a2) in caso di decesso del dipendente. Tale contributo viene erogato in relazione all'importo indicato nella dichiarazione dei redditi per la sola parte rimasta a carico del dipendente o di altro componente del nucleo famigliare, secondo la normativa fiscale vigente.

Art. 10 - Perdita del lavoro del coniuge o del convivente

- 1. Viene liquidato al dipendente un contributo "una tantum" e nei limiti di un importo massimo determinato in sede di emanazione dell'avviso pubblico annuale qualora il coniuge o il convivente more uxorio, così come individuato al precedente art. 5, co. 1 lett. a3), si trovi, o comunque si sia trovato, in uno stato di disoccupazione certificabile per almeno tre mesi, iniziato nell'anno solare precedente ed eventualmente protrattosi fino al momento di presentazione della domanda. Il contributo è riconosciuto anche a coloro che abbiano cessato la propria attività di lavoro autonomo nell'arco dell'anno precedente a quello di emanazione dell'avviso pubblico annuale.
- 2. Non dà alcun diritto alla liquidazione del contributo la situazione di inoccupazione.

Art. 11 - Prestazioni sanitarie e medico-assistenziali

- 1. Viene liquidato al dipendente un contributo a fronte delle spese previste nei casi di cui al comma 1, lett. a) e b) dell'Art. 6 in relazione all'importo indicato nella dichiarazione dei redditi per la sola parte rimasta a carico del dipendente o di altro componente del nucleo famigliare, secondo la normativa fiscale vigente. Per le spese di cui alla lett. c) il contributo viene calcolato nella misura del 27% dell'importo indicato nella dichiarazione dei redditi, purché rimasta a carico del dipendente o di altro componente del nucleo famigliare.
- 2. Nei soli casi di cui al comma 2 dell'Art. 6 viene liquidato un contributo per le spese relative a fatture, ricevute fiscali e scontrini con la precisa indicazione della persona a cui la prestazione si riferisce.

Art. 12 - Spese di istruzione a favore dei figli dei dipendenti

- 1. Viene liquidato al dipendente un contributo forfettario per le spese di istruzione sostenute a favore dei figli.
- 2. I figli aventi diritto devono appartenere al medesimo nucleo familiare del dipendente. Il valore reddituale di riferimento risulta quello del dipendente-genitore risultante dalla dichiarazione ISEE.
- 3. Sono ammessi a richiedere il contributo all'istruzione i dipendenti i cui figli siano regolarmente iscritti all'asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado e Università.
- 4. I contributi per le spese di istruzione devono riferirsi all'anno scolastico precedente a quello di emanazione dell'avviso pubblico ai sensi dell'art. 3, con esclusione per le annualità pregresse.
- 5. Il contributo viene riconosciuto una sola volta annualmente per ciascun figlio del dipendente avente diritto.
- 6. Sono esclusi dal contributo per il solo asilo nido i figli dei dipendenti che frequentano l'asilo nido aziendale dell'Università di Verona "baby ateneo" che usufruiscono del contributo assegnato secondo i criteri e le modalità previste dal bando del Comitato Unico di Garanzia.

Art. 13 – Contributo per attività sportiva

- 1. Viene liquidato al dipendente un contributo per le spese per attività sportiva non agonistica dei figli in relazione all'importo indicato nella dichiarazione dei redditi per la sola parte rimasta a carico del dipendente o di altro componente del nucleo famigliare, secondo la normativa fiscale vigente.
- 2. Viene liquidato al dipendente un contributo per le spese risultanti dai documenti di spesa (ricevute) relativi a iscrizioni/abbonamenti per attività sportiva non agonistica dello stesso.

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Entrata in vigore e norma finale

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università di Verona.
- 2. La liquidazione dei contributi avviene con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente all'emanazione del bando dal richiedente o da altro componente del nucleo famigliare come risultante da dichiarazione ISEE.
- 3. Qualora a conclusione delle procedure di liquidazione dovesse riscontrarsi un avanzo nei singoli stanziamenti dedicati agli interventi di cui al presente Regolamento, lo stesso sarà ripartito tra le diverse tipologie di intervento in proporzione allo stanziamento complessivo iniziale. Una volta soddisfatte integralmente tutte le istanze di accesso ai contributi ed in presenza di un ulteriore avanzo, nell'anno successivo lo stesso potrà essere portato in aumento dell'assegnazione prevista per il medesimo intervento.
- 4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia precedenti regolamenti che regolano le medesime materie.